



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DELLE AUTONOMIE

**NOTA DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI CONTROLLI
SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA**

DELIBERAZIONE N. 13/SEZAUT/2022/INPR



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DELLE AUTONOMIE

N. 13/SEZAUT/2022/INPR

Adunanza del 21 luglio 2022

Presieduta dal Presidente della Corte dei conti

Guido CARLINO

Composta dai magistrati:

Presidenti di sezione	Francesco PETRONIO, Fabio VIOLA, Anna Maria Rita LENTINI, Antonio CONTU, Marco PIERONI, Roberto BENEDETTI, Maria RIOLO, Lucilla VALENTE, Stefano SIRAGUSA, Sonia MARTELLI, Maria Paola MARCIA, Anna Luisa CARRA, Rossella SCERBO, Maria Elisabetta LOCCI, Enrico TORRI, Maria Teresa POLVERINO, Irene THOMASETH, Giuseppe TAGLIAMONTE, Franco MASSI;
Consiglieri	Acheropita MONDERA, Paolo PELUFFO, Stefania FUSARO, Dario PROVVIDERA, Marcello DEGNI, Stefano GLINIANSKI, Francesco BELSANTI, Maria Rita MICCI, Luigi DI MARCO, Amedeo BIANCHI, Filippo IZZO, Michela MUTI;
Primi Referendari	Alessandra CUCUZZA;
Referendari	Fabio CAMPOFILONI, Rosaria DI BLASI.

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29

luglio 2021, n. 108, ed in particolare l'art. 7, comma 7, che attribuisce alla Corte dei conti il compito di valutare le condizioni di economicità, efficienza ed efficacia, con le quali sono gestite le risorse provenienti dai fondi di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la deliberazione n. 21/SSRRCO/INPR/2021, con la quale è stato approvato il programma dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per il 2022;

Vista la deliberazione n. 1/SEZAUT/2022/INPR, con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo della Sezione delle autonomie per l'anno 2022;

Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 875 del 14 luglio 2022 di convocazione della Sezione delle autonomie per l'adunanza odierna;

Vista la nota del Presidente preposto alla funzione di Coordinamento della Sezione delle autonomie n. 876 del 14 luglio 2022 con la quale si comunica ai componenti del Collegio che sarà possibile anche il collegamento da remoto;

Uditi i Relatori, Consiglieri Luigi Di Marco e Filippo Izzo;

DELIBERA

di approvare gli uniti documenti, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, aventi ad oggetto la Nota di coordinamento in materia di controlli sull'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e l'allegato *Dataset*.

Così deliberato nell'adunanza del 21 luglio 2022.

I Relatori

Luigi DI MARCO

(firmato digitalmente)

Filippo IZZO

(firmato digitalmente)

Il Presidente

Guido CARLINO

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 5 agosto 2022

Il Dirigente

Gino GALLI

(firmato digitalmente)



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DELLE AUTONOMIE

**NOTA DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI CONTROLLI SULL'ATTUAZIONE
DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA**

1. I controlli sull'attuazione del PNRR nella programmazione per il 2022

L'articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 77 del 2021, nell'ambito della disciplina della c.d. Governance del PNRR e con particolare riferimento al tema dei controlli, attribuisce alla Corte dei conti il compito di valutare le condizioni di economicità, efficienza e efficacia, con le quali sono gestite le risorse provenienti dai fondi di cui al PNRR, prevedendo che la Corte dei conti riferisca al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR con periodicità almeno semestrale.

Le ricadute di tale disciplina sulla programmazione delle attività di controllo dell'Istituto hanno costituito il centro delle riflessioni e degli approfondimenti sviluppati dalle Sezioni riunite in sede di controllo nella deliberazione n. 21/SSRRCO/ INPR/2021, con la quale è stato approvato il programma dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per il 2022.

Le Sezioni riunite hanno sottolineato la centralità dei controlli sull'attuazione del PNRR e sulla gestione delle relative risorse, segnalando l'esigenza di prevedere, nelle delibere annuali di programmazione dei controlli delle Sezioni centrali e regionali, «specifiche linee di attività di monitoraggio e controllo sull'impiego di dette risorse», anche allo scopo di alimentare, con i risultati di tali attività, i contenuti delle relazioni semestrali al Parlamento, di cui al citato articolo 7, comma 7.

Una parte significativa degli interventi del PNRR vedrà come attuatore un "soggetto territoriale" per cui è rilevante il contributo che può dare la Corte dei conti, attraverso la «rete delle Sezioni regionali di controllo, per il monitoraggio e la verifica della gestione di questa parte determinante del Piano». Tale aspetto è stato evidenziato nella successiva deliberazione n. 1/SEZAUT/2022/INPR con la quale questa Sezione delle autonomie ha approvato il proprio programma dei controlli per il 2022.

In tale sede viene anche rimarcato che la struttura a rete costituisce sì un'opportunità di valore aggiunto nello svolgimento dei controlli e delle verifiche sullo stato di attuazione del PNRR, ma comporta anche il rischio di «una possibile dispersione delle linee di indirizzo» e delle attività della Corte dei conti, con una sostanziale nullificazione delle

utilità connesse a tale articolazione nella babele dei linguaggi, delle procedure e delle modalità con i quali potrebbero essere svolti i controlli in sede locale.

Da qui l'esigenza di un necessario coordinamento delle funzioni di controllo anche allo scopo di restituire dai territori alle Sezioni riunite dati e informazioni di monitoraggio pienamente confrontabili, utili alla loro azione di referto semestrale sull'attuazione del PNRR.

È, quindi, necessario che vengano perseguite linee e criteri uniformi nei controlli delle Sezioni regionali, oltre che l'armonizzazione dei risultati degli stessi, ferma restando, naturalmente, la facoltà da parte delle Sezioni regionali medesime di approfondimento e/o di ampliamento delle indagini di propria pertinenza.

Le Sezioni riunite ritengono «fondamentale» la collaborazione tra le Sezioni centrali (Sezione delle autonomie e Sezioni riunite) e quelle regionali nel definire «griglie comuni di rilevazione sullo stato di attuazione» del PNRR, con l'ulteriore osservazione secondo cui, «con l'avvio delle realizzazioni effettive, l'interazione tra Sezioni potrà farsi ancora più intensa per contribuire a rendere il controllo più efficiente ed efficace».

È su queste basi logico-metodologiche e di ragionevolezza che poggia la presente deliberazione intesa a fornire alle Sezioni regionali le prime indicazioni di coordinamento essenziali, ispirate ai principi internazionali di audit (ISSAI), ai quali pure si conforma l'attività della Corte dei conti europea, per assicurare adeguati livelli di coerenza e uniformità nell'esercizio dei controlli previsti dal richiamato articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 77 del 2021.

Tale indicazione risponde alla previsione dell'articolo 9 del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, che, al comma 1, assegna a questa Sezione delle autonomie, «espressione delle Sezioni regionali di controllo», il compito di esaminare e approfondire, a fini di coordinamento, «ogni tema e questione che rivesta interesse generale o che riguardi le indagini comparative su aspetti gestionali comuni a più Sezioni».

In tal modo, viene colta, al meglio, l'opportunità connessa all'articolazione territoriale della Corte dei conti, che rappresenta un valore aggiuntivo rispetto al carattere fortemente centralistico impresso alle procedure di audit, monitoraggio e controllo interno dalle norme in materia di Governance del PNRR (per tali aspetti si rinvia agli articoli 6 e 7 del citato decreto-legge n. 77 del 2021).

Per mantenere inalterato tale valore è però indispensabile che le Sezioni regionali di controllo siano dotate di strumenti, metodi, procedure e linguaggi uniformi, affinché si pervenga a un adeguato livello di standardizzazione dei prodotti dei loro controlli, rendendo così concretamente realizzabili e fruibili i riassuntivi e periodici referti al Parlamento, previsti dal terzo periodo del citato comma 7 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 77.

È stato già posto in evidenza che l'azione di coordinamento non preclude alle Sezioni regionali di controllo, apprezzando le specificità del territorio di competenza e gli elementi informativi eventualmente acquisiti attraverso altre forme di controllo, di individuare, nell'ambito della programmazione, particolari situazioni disfunzionali o di criticità ritenute meritevoli di ulteriore approfondimento attraverso specifiche indagini gestionali.

Nel caso in cui dovessero emergere problematiche comuni a più aree territoriali ovvero riguardanti comuni difficoltà attuative, tali approfondimenti potranno essere estesi ad altre sedi regionali, operando in sinergia e mettendo in comune i risultati conseguiti in altre realtà locali. Anche l'evidenziazione delle migliori prassi operative potrà contribuire a fornire indicazioni idonee al superamento dell'impedimento o dell'inerzia in cui è incorso il soggetto attuatore ovvero le correzioni necessarie a garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR.

2. I controlli sulla gestione, la loro complessità e l'esigenza di coordinamento

L'articolo 7 del decreto-legge n. 77 del 2021 prevede che la Corte dei conti eserciti il controllo sulla gestione di cui all'articolo 3, comma 4, della legge n. 20 del 1994, svolgendo valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia in ordine all'acquisizione e all'impiego delle risorse provenienti dai fondi di cui al PNRR.

Queste indicazioni normative inducono a spostare l'ottica dalle verifiche di mera legittimità/regolarità finanziaria a quelle di efficienza e di efficacia delle azioni intraprese, anche sul piano organizzativo, dalle amministrazioni, ai fini dell'attuazione del PNRR e del pieno raggiungimento degli obiettivi da esso stabiliti.

Nella sostanza, questi controlli dovrebbero allinearsi con le finalità di fondo dell'attuazione del PNRR e cioè essere di impulso piuttosto che di impedimento, oltre che intervenire tempestivamente, anche in corso di svolgimento, in modo che, anche attraverso opportuni momenti di confronto con le amministrazioni interessate in ordine alle inefficienze e alle disfunzioni riscontrate, possano tradursi in un concreto ausilio a rispettare i tempi e gli obiettivi del programma.

Soltanto nei casi in cui dovessero emergere gravi irregolarità o rilevanti e ingiustificati ritardi, dovrà essere data segnalazione all'amministrazione per attivare la responsabilità dirigenziale, secondo quanto previsto, in generale, dal secondo periodo dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020.

L'importanza del rispetto degli obiettivi e dei correlati tempi di attuazione previsti dal PNRR trova, a livello di legislazione primaria, ulteriore conferma nella disciplina recentemente introdotta dall'articolo 3 del decreto-legge n. 85 del 2022, con cui, in riferimento a «qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR», si vuole evitare che la tutela cautelare,

concessa dal giudice amministrativo, possa assumere rilievo impeditivo, sia richiedendo espressamente che il giudice motivi sulla compatibilità della misura con il rispetto dei termini previsti dal PNRR (comma 2), sia prevedendo una limitazione temporale all'efficacia della misura stessa, se non seguita, entro termini ristretti, dalla discussione del merito del ricorso (comma 1).

Da qui l'interesse a valutare con tempestività le performance delle amministrazioni chiamate all'attuazione dei singoli interventi e a rilevare, per questa via e con il carattere dell'immediatezza, inefficienze, ritardi, difformità e altre disfunzioni allo scopo di consentire la pronta attivazione delle misure di impulso necessarie al loro superamento fino all'estrema soluzione dell'esercizio dei poteri sostitutivi disciplinati dall'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021.

In quest'ottica, l'attività della Sezione delle autonomie si raccorda a quella delle Sezioni riunite in sede di controllo ed è focalizzata a definire e valorizzare griglie comuni di rilevazione, da mettere a disposizione delle Sezioni regionali di controllo, volte a monitorare lo stato di attuazione sia di quanto previsto nella programmazione con riferimento alla scadenza semestrale, sia di quanto riconducibile agli obiettivi intermedi (ancorché non vincolanti) contenuti nel PNRR.

L'obiettivo è dare conto dello stato di avanzamento degli investimenti previsti a livello territoriale, dei loro progressi e delle eventuali difficoltà riscontrate. Per facilitare questo compito, sarà messo a disposizione delle Sezioni regionali un elenco, tratto dal *Dataset* elaborato dalle Sezioni riunite e da altre fonti, in cui, mettendo a sistema le informazioni al momento disponibili, sono enumerati gli interventi con chiara destinazione territoriale.

L'elenco si avvale anche delle attività del gruppo di lavoro, costituito con decreto del Presidente della Corte dei conti n. 14 del 26 gennaio 2022 che ha operato per realizzare una griglia informativa comune per rilevare l'attuazione del piano sul territorio. Ciò dovrebbe garantire il pieno accesso a tali indispensabili informazioni da parte delle Sezioni regionali di controllo.

Attraverso l'identificazione di ciascun intervento, compreso nel suddetto elenco, con un codice alfanumerico univoco, è stato possibile raggruppare le informazioni di monitoraggio in un'unica base di dati, che potrà consentire di verificare il procedere delle corrispondenti realizzazioni in sede locale, dei loro stati di avanzamento, di ogni fase del relativo procedimento (data del bando, data dell'aggiudicazione, data di inizio lavori, ecc.).

In questo modo, sarà perseguita la finalità di rendere possibile un monitoraggio degli interventi riconducibili al PNRR da parte delle Sezioni regionali di controllo, mettendo loro a disposizione uno strumento di rilevazione che garantisca la necessaria sovrapposibilità delle informazioni acquisite dagli enti e, allo stesso tempo, un report di immediato utilizzo funzionalizzato a rispondere alle cennate esigenze istruttorie delle Sezioni riunite, seguendo un flusso informativo circolare centro/periferia.

Tali indicazioni consentono di raccogliere dati rilevanti e di avviare un monitoraggio su tutte le attività in corso anche al fine di circoscrivere, per quanto possibile, i rischi di mancato perseguimento dei *target* di riferimento.

I controlli gestionali sull'attuazione del PNRR possono alimentarsi anche delle risultanze dei controlli finanziari, tenuto conto di quanto già previsto dal secondo periodo del ridetto articolo 3, comma 4, della legge n. 20 del 1994, secondo cui, nell'esercizio dei controlli di "sana gestione", la Corte accerta, *«anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa»*.

Il doveroso richiamo, per rendere evidenti le possibili interrelazioni tra l'una e l'altra forma di controllo, è a quanto previsto dalle linee guida agli organi interni di revisione sul questionario relativo al bilancio previsionale 2022-2024 di Regioni ed Enti locali (approvate rispettivamente con le deliberazioni n. 2/SEZAUT/2022/INPR e n. 3/SEZAUT/2022/INPR).

In tale sede sono stati predisposti previsti modelli per tracciare, nell'ambito del sistema contabile del bilancio finanziario, un'autonoma evidenza contabile della gestione dei fondi per l'attuazione dei progetti finanziati dal PNRR. Le Sezioni regionali potranno, in questo modo, raccogliere elementi sull'attuazione di azioni volte ad adeguare la struttura organizzativa e sulla pianificazione del fabbisogno, in particolare del personale e degli esperti, in coerenza con i progetti previsti; sulle modalità di contabilizzazione previste dalle norme sulla Governance del PNRR, e sulla corretta evidenziazione contabile delle risorse acquisite in entrata e delle spese a questo ascrivibili; sulle misure organizzative adottate per assicurare il rispetto delle scadenze di rendicontazione e sullo sviluppo di sistemi interni di audit, eventualmente anche attraverso un adeguamento del sistema esistente dei controlli interni; sulla possibilità di avvalersi anche di soggetti esterni per gli interventi, nonché del supporto tecnico-operativo di società a prevalente partecipazione pubblica e di enti vigilati.

Le criticità e gli squilibri rilevati in questi ambiti della gestione finanziaria potranno indirizzare e finalizzare i controlli da condurre ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 77 del 2021.

La Sezione delle autonomie per tutto l'arco temporale di attuazione del PNRR potrà fornire ogni ausilio alle Sezioni regionali utile a superare le complessità inevitabilmente legate a tali valutazioni di economicità, efficacia ed efficienza, potendo individuare indicatori utili a fornire confronti su un metro obiettivo estesi ai diversi territori.

Una prima indicazione per indirizzare i controlli e le relative programmazioni può essere rappresentata dall'attuazione dei c.d. "progetti bandiera", progetti individuati dalle Regioni come aventi una particolare rilevanza strategica per i loro territori e per alcuni dei

quali sono stati recentemente sottoscritti i protocolli tra il governo e le Regioni per l'intesa sulla loro realizzazione.

3. Coordinamento delle attività di controllo, nota metodologica e strumenti operativi

In ottemperanza al programma per il 2022 approvato con deliberazione n. 1/SEZAUT/2022/INPR, le prerogative di orientamento e coordinamento di competenza della Sezione si ispirano, come detto, alla necessità di perseguire linee e criteri uniformi nei controlli delle Sezioni regionali, oltre che a garantire l'armonizzazione dei risultati degli stessi, ferma restando, naturalmente, la facoltà da parte delle articolazioni territoriali della Corte, di approfondimento e/o di ampliamento delle indagini di propria pertinenza.

La funzione di coordinamento della Sezione delle autonomie è quindi rivolta a fornire indicazioni operative alla Sezioni regionali di controllo in relazione alle nuove tipologie di controlli intestati alla Corte dei conti dalla recente normativa dedicata al PNRR, oltre che in relazione a quelli tradizionali che dovranno necessariamente essere ripensati e funzionalizzati alla verifica dello stato di attuazione degli interventi ascrivibili al PNRR.

L'obiettivo di breve periodo perseguito, pertanto, è rappresentato dalla definizione e valorizzazione di griglie comuni di rilevazione volte a monitorare lo stato di attuazione del Piano, sia al fine di realizzare il necessario raccordo con le Sezioni regionali, che di portare gli esiti della loro attività al Parlamento nazionale in funzione dell'attività di referto intestata alle SS.RR. di controllo.

A tal fine, unitamente alle presenti linee guida, si rende disponibile un prospetto di analisi che accoglie la totalità degli interventi qualificati PNRR e PNC, calato su di un foglio di calcolo contenente l'elenco di tutti gli investimenti, identificati tramite il codice CUP, finanziati con fondi PNRR e PNC, la cui realizzazione è stata demandata, dalle amministrazioni titolari d'intervento, alle amministrazioni locali rientranti nell'ambito di competenza territoriale delle relative Sezioni regionali di controllo. Gli enti elencati sono unicamente quelli che sono risultati, alla data del 30 giugno 2022, beneficiari di fondi PNRR e PNC, in base ai decreti ministeriali di assegnazione, e pertanto responsabili, in qualità di soggetti attuatori, della realizzazione degli investimenti finanziati.

4. Il processo di creazione del *Dataset* PNRR-CUP

Il *Dataset* della Sezione delle autonomie è stato realizzato attraverso la messa a sistema di quello predisposto dalle Sezioni Riunite in sede di controllo, della banca dati fornita dalla PCM-DIPE e di quella messa a disposizione dall'Università di Pisa¹.

¹ Il Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Pisa ha avviato con il supporto di altri soggetti sia pubblici sia privati il progetto di ricerca denominato "Next Generation-EuroPA Comune" destinato a migliorare la

Le Sezioni Riunite in sede di controllo, anche in funzione dell'attività di referto al Parlamento prevista con cadenza semestrale, hanno realizzato un *Dataset* di monitoraggio delle misure PNRR e PNC rielaborando interventi e scadenze di *target* e *milestone* sulla base di codici univoci identificativi degli investimenti e riforme previste dal Piano, al fine di consentire il monitoraggio sotto tutti i profili di interesse: fisico, procedurale e finanziario.

Tali informazioni sono arricchite con i dati tratti dalla banca dati fornita dalla PCM DIPE, aggiornata al 30.06.2022. Si tratta di una fonte informativa tendenzialmente completa degli interventi rilevanti in ottica PNRR/PNC, in quanto l'articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (che ha modificato l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, integrandolo con i commi da 2-bis a 2-sexies), ha espressamente conferito al CUP, a pena di nullità, il valore amministrativo di elemento essenziale degli atti di finanziamento o autorizzazione all'esecuzione dei progetti di investimento pubblico, in qualità di parametro identificativo univoco dell'investimento che l'amministrazione decide di realizzare. Preme tuttavia far rilevare che le richieste di generazione del CUP, come pure la sua qualificazione secondo la tematica "PNRR" o "PNC" utilizzata per perimetrare l'ambito di analisi dei progetti generati dalla piattaforma dedicata del PCM-DIPE, rimangono attività di stretta competenza dell'Amministrazione procedente, con tutti i limiti che ne possono conseguire.

Di qui l'esigenza di porre detta banca dati PCM-DIPE a confronto con l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento, estratti dai Decreti ministeriali di approvazione degli elenchi dei progetti ammessi, corredati, per singolo CUP, della quota di finanziamento assegnata.

Gli elenchi dei Decreti in questione sono stati forniti dalla Sezione delle autonomie all'Università di Pisa che ne ha restituito la versione editabile. Il *Dataset* CUP della PCM-DIPE, popolato da oltre 98.000 *record* con tematica PNRR, è stato pertanto debitamente depurato dai *record* ridondanti e, soprattutto, da quelli che non sono risultati, ad oggi, beneficiari di alcun finanziamento PNRR-PNC. Si è così pervenuti alla definizione di una versione del *Dataset* contenente poco meno di 7.300 *record*.

Attraverso il lavoro di rielaborazione dei tre registri informatici di partenza (DIPE CUP, *Dataset* SSRR, UNIPI - PNRR) la Sezione delle autonomie ha in definitiva realizzato uno strumento di monitoraggio e misurazione degli avanzamenti degli interventi PNRR e

conoscenza dei temi di ripresa e resilienza nell'ambito delle amministrazioni locali e loro organismi partecipati. Al suddetto progetto, gratuito per tutti gli iscritti, hanno aderito oltre un terzo dei Comuni italiani che ricevono settimanalmente aggiornamenti dedicati sul tema oggetto di ricerca. Tra le informazioni processate dal Gruppo di Ricerca vi sono quelle inerenti i bandi pubblicati dalle amministrazioni centrali titolari di intervento e i relativi decreti di ripartizione che, ai sensi dell'art 15 del decreto-legge n. 77 del 2021, consentono alle amministrazioni di procedere immediatamente all'accertamento dell'entrata (secondo esigibilità) anche in assenza del relativo impegno dell'amministrazione erogante. I singoli decreti riportano nel dettaglio il dato dei progetti beneficiari di finanziamento suddivisi per singolo CUP. Tali elaborazioni dell'Università di Pisa sono state messe a disposizione in virtù di una convenzione in corso di sottoscrizione.

PNC, che viene messo a disposizione delle Sezioni regionali al fine di consentire loro di programmare, con aumentata consapevolezza, i controlli ad esse intestati sugli interventi ricadenti sul proprio territorio e, potenzialmente, di alimentare, anche con riguardo alla dimensione territoriale, la periodica semestrale relazione di monitoraggio sullo stato di attuazione del PNRR, di cui all' art. 7 del d.l. n. 77/2021.

Solo così si potrà pervenire alla già ricordata necessità di rendere omogenee le modalità di esercizio dei monitoraggi e dei controlli da parte delle Sezioni coinvolte, realizzando l'esigenza di pervenire ai massimi livelli di conformità e standardizzazione degli stessi deliberati, al fine di rendere i relativi prodotti, provenienti tanto dalle Sezioni centrali quanto dalle Sezioni regionali, confrontabili e comparabili, oltretutto concretamente realizzabili i riassuntivi e periodici referti semestrali di pertinenza delle Sezioni Riunite (cfr. Sezioni Riunite in sede di controllo n. 21/SSRRCO/INPR/21).

Occorre infine sottolineare che la Banca dati CUP utilizzata per la creazione del *Dataset* PNRR-CUP riporta informazioni che non sono state analiticamente verificate da questa Sezione ma che rappresentano una mera rielaborazione dell'estrazione richiesta dalla Sezione al PCM-DIPE. Sarà cura di questa Sezione eseguire le rettifiche che dovessero essere segnalate all'esito di eventuali evidenze e/o istruttorie condotte a livello regionale. La Sezione delle autonomie, in ogni caso, si riserva la possibilità di apportare al *Dataset* le opportune rettifiche oltre che i necessari aggiornamenti periodici conseguenti all'emanazione di successivi Decreti ministeriali di assegnazione di risorse agli enti territoriali.

5. Le funzionalità del *Dataset*

Come anticipato, il *Dataset* proposto accoglie al suo interno la riclassificazione delle missioni, delle componenti, degli investimenti e dei sub-investimenti previsti dal Piano, utilizzando la chiave di codifica predisposta dalle Sezioni Riunite (IntervID) che fornisce le scadenze temporali dei singoli interventi suddivisi per *milestone* e *target*.

Il *Dataset* consente in definitiva di individuare tutti i progetti ed i relativi importi finanziati, coinvolti nell'attuazione di ciascuna misura PNRR/PNC associandoli ai vari soggetti attuatori richiedenti ed alle scadenze previste per ogni singolo *target* e/o *milestone*, con possibilità, attraverso un ulteriore passaggio informatico, di visualizzazione della descrizione degli stessi *milestone* e/o *target* in scadenza.

Attualmente il *Dataset* è in grado di fornire, sulla base delle indicazioni delle SSR, una reportistica di massima che, a titolo meramente esemplificativo, consentirà di:

- visualizzare l'importo dei singoli progetti e confrontare tali valori con le dotazioni previste dai decreti di assegnazione dei relativi finanziamenti e più in generale dal Piano;

- classificare tutti i progetti ed i relativi CUP secondo le macro-voci del *Dataset* delle Sezioni Riunite, aggregandoli per missioni, componenti, investimenti e sub-investimenti ove presenti;
- selezionare i progetti in base alla tipologia/descrizione del soggetto attuatore, tipologia/descrizione soggetto titolare, tipologia/descrizione dell'intervento;
- arricchire la vista con elementi tipici della reportistica per le amministrazioni locali quali la dimensione dell'ente per abitanti, la localizzazione territoriale la macroarea geografica, ecc.

Infine, il *DataSet* elaborato dalla Sezione, sulla base dell'analisi della data di rilascio del Cup, consente di poter distinguere gli interventi già finanziati ed attivi prima dell'avvio del Piano e rifinanziati con fondi PNRR e PNC che quindi generano il fenomeno della liberazione delle relative risorse, rispetto a quelli rientranti ab origine tra le progettualità previste nel Piano stesso.

Il tema della cosiddetta riconversione dei progetti pare rilevante anche al fine dell'eventuale approfondimento da parte delle Sezioni regionali o anche in sede di referto, sulla variazione delle destinazioni (ad altri investimenti o a spese correnti) delle risorse già precedentemente accertate e/o incassate e/o sul loro eventuale mancato utilizzo e conseguente corretta evidenziazione contabile di esse (ad esempio negli avanzi vincolati) ed incidenza sugli equilibri.

In questa prima fase, pertanto, in attesa della completa attivazione della piattaforma ReGiS, il *Dataset* può rappresentare un utile strumento conoscitivo per consentire, con la dovuta consapevolezza, la necessaria programmazione delle attività di controllo da parte delle Sezioni regionali che sono chiamate a dare il proprio contributo all'azione di monitoraggio, controllo e refertazione della Corte, specie per le prossime annualità, quando gli interventi di rilievo territoriale saranno più consistenti.

I "report pivot" e/o i filtri a colonna da apporre sul Prospetto di sintesi degli interventi classificati per Regione, Provincia e Comune, consentono in particolare alle Sezioni regionali di orientare i controlli eventualmente su quelli di maggiore rilevanza in relazione all'entità delle risorse finanziarie assegnate (essendo esposti gli importi di tutti i progetti finanziati) o alla complessità delle procedure realizzative, sia in termini di competenze decisionali che di moduli operativi, alla conoscenza di elementi sintomatici di criticità della gestione, quali, soprattutto, ritardi nell'attuazione dei programmi, mancata utilizzazione di fondi o scostamenti tra risultati e obiettivi o alla tipologia di intervento eseguito sul territorio (servizi/lavori/forniture).

Il *Dataset*, in definitiva, consente alle Sezioni regionali di controllo di conoscere, da subito, quanti e quali progetti finanziati a valere sul PNRR e sul PNC sono stati attivati, alla data di rilascio del *Dataset* stesso e dei suoi aggiornamenti, da parte di tutti i soggetti attuatori ricadenti nel proprio territorio.

6. Contenuti minimi delle periodiche informazioni che potranno confluire nelle relazioni semestrali delle Sezioni riunite ed ulteriori indagini di competenza delle Sezioni regionali di controllo.

Il *Dataset* naturalmente non esaurisce in alcun modo le informazioni ed i contenuti dei report delle Sezioni regionali che potranno confluire nelle relazioni semestrali ex art. 7 comma 7 del d.lgs. n. 77/2021.

L'attività di monitoraggio, che rappresenta un adempimento obbligatorio, cui le Sezioni regionali di controllo non possono sottrarsi, si può in effetti arricchire in relazione agli esiti del controllo sulla gestione e del controllo concomitante ma anche del controllo finanziario e/o del controllo preventivo. Tuttavia, pur rappresentando un momento di sintesi dell'intera attività di controllo sull'attuazione dei programmi, essa deve essere caratterizzata da contenuti minimi comuni a tutte le Sezioni, al fine di garantire le ricordate omogeneità e confrontabilità dei risultati.

In quest'ottica, con riserva di successive ulteriori indicazioni in ordine ai relativi tempi di avvio e dei successivi adattamenti del *Dataset*, si procede di seguito ad indicare i contenuti essenziali per poter fornire un contributo significativo in ordine allo stato di attuazione dei pertinenti interventi.

Detti contenuti possono essere riassunti nei termini seguenti:

- ricognizione degli interventi effettuati sul territorio;
- considerazioni d'ordine generale sul rispetto degli obiettivi, e dei relativi tempi d'attuazione, previsti dal PNRR, finanziati in tutto o in parte con le risorse ivi previste;
- evidenziazione di specifici ritardi, inefficienze, difformità o altre disfunzioni;
- attivazione delle eventuali misure di impulso necessarie per il superamento delle inefficienze evidenziate, comprensive dei rimedi suggeriti e -nel caso estremo di gravi situazioni- delle segnalazioni al Ministro;
- eventuale esercizio dei poteri sostitutivi disciplinati dall' art. 12 del decreto-legge n. 77 del 2021.

Assicurata la realizzazione delle funzioni necessarie al monitoraggio complessivo, le Sezioni potranno poi effettuare un controllo sulla gestione più approfondito, con indagini affidate alla loro specifica programmazione, così da predisporre un controllo più analitico che miri, comunque, a realizzare un effetto propulsivo.

A tal fine, può essere opportuno rammentare che, per l'individuazione dei progetti da sottoporre a controllo, oltre a criteri quali quantitativi, stante l'impossibilità operativa di controllare tutti gli interventi evidenziati nel *Dataset*, le Sezioni regionali potranno utilizzare il metodo campionario statistico, estraendo un campione significativo di interventi dalla "Popolazione obiettivo" rappresentata dallo *stock* di interventi ricadenti sul territorio regionale presente nel *Dataset*.

7. Potenziali utilizzazioni del *Dataset*

Al fine di corrispondere adeguatamente e con celerità a quanto richiesto alla Corte in relazione al controllo sui fondi del PNRR, sul piano territoriale, il *Dataset* potrà rappresentare, in prospettiva, anche il punto di partenza per un report massivo sullo stato di attuazione degli interventi attraverso la sua valorizzazione a cura delle Sezioni regionali di controllo e la successiva messa a disposizione alla Sezione delle autonomie ed alle Sezioni Riunite per la relazione al Parlamento.

In particolare, esso potrebbe essere sottoposto, da parte delle Sezioni regionali di controllo, ai soggetti attuatori e completato con l'indicazione sul raggiungimento o meno delle varie scadenze secondo i termini previsti dal Piano. Le informazioni così raccolte, una volta rimesse alla Sezione delle autonomie, potranno consentire qualsiasi elaborazione ivi incluse, naturalmente, quelle funzionali all'attività di referto propria della Sezione e quelle di interesse per le Sezioni Riunite ai fini della relazione semestrale. Si è ritenuto opportuno, pertanto, dotare il *Dataset*, sin dalla sua prima versione, di un ulteriore campo binario (*on/off*) per ciascuna scadenza di ciascun intervento dal quale evincere la fase di attuazione dello stesso.

